

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE GENERALE
AREA 5

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. del 15/5/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza";
- VISTO** il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 2430 del 14/6/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell' Area 5 – Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e Organismo pagatore (AGEA) al Dr. Giuseppe Collura;
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 17 dicembre 2025 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo riguardante la proposta di differimento del termine di durata degli incarichi di dirigente di aree, servizi ed unità operative dell'Amministrazione regionale;
- VISTO** il DDG n 12061 del 23 dicembre 2025 con il quale, in conformità alla suddetta deliberazione, e tenuto conto delle motivazioni addotte, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura ha disposto il differimento dei termini di scadenza dei contratti dirigenziali delle strutture dipartimentali, di mesi tre, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, fatta salva la minore durata derivante dall'eventuale maturazione dei requisiti per la cancellazione d'ufficio dal servizio;
- VISTO** il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74: "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 (di seguito DM) avente ad oggetto la "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, che ha

abrogato il precedente Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e ha introdotto nuovi requisiti di garanzia e funzionamento per i Centri di Assistenza Agricola (CAA);

VISTA la circolare dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del 12 aprile 2024, prot. n. 29529 e ss. mm. e ii., avente come oggetto: “Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)”, che disciplina il nuovo assetto giuridico e le modalità operative per l’espletamento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 14 marzo 2025 , che:
o ha preso atto dell’abrogazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008;

VISTO il DDG n. 2938 del 26/03/2025 con il quale è stata adottata la “Modulistica per ottenere l’autorizzazione dei Centri di Assistenza Agricola CAA e per la verifica, nel caso di società già abilitate alla data di pubblicazione del DM 21 febbraio 2024, del possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per continuare ad operare come CAA;

VISTO il DDG n. 3929 del 23.05.2025 con il quale è stata integrata la modulistica per l’accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

VISTO il DDG n. 5063 del 16 giugno 2025 con il quale è stata confermata l’abilitazione a operare al Centro Autorizzato Assistenza Agricola FENAPI S.r.l. , a seguito adeguamento ai requisiti di cui al DM 21 febbraio 2024 n. 83709 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 14 marzo 2025;

VISTA che la nota prot. n. 2025/0142688 del 14.07.2025 dell’Area 5 ove è stato predisposto il piano annuale 2025 dei controlli a campione per la verifica del mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. n. 83709 del 21.02.2024 ed in conformità alle procedure attuative approvate con D.D.G. n.5739 del 08.07.2025;

VISTO il verbale di sopralluogo, trasmesso con nota 53603 del 09.12.2025 dall’Ispettorato Agricoltura Trapani, assunta al ns protocollo con n. 198925 del 15.12.2025, per la verifica in loco della sede operativa di Marsala del CAA FENAPI srl, sita in Via Grotta del Toro n. 74, con la quale è stato comunicato che la sede a controllo era chiusa “per non attività”;

CONSIDERATO che la l’Amministrazione ha riscontrato il mancato rispetto per la tempistica e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia;

VISTA la nota prot. n. 2025/0200527 del 19.12.2025, trasmessa per pec e consegnata in pari data, con la quale si invitava il legale rappresentante del predetto CAA a fornire opportuni chiarimenti in merito e provvedere di conseguenza, assegnando , ai sensi dell’art. 15, comma 3, del citato Decreto ministeriale, un termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta nota, facendo presente che in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine ed in assenza di valide motivazioni, si procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla conseguente disabilitazione di tutte le sedi;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0016-0016- GENERALE -2026 del 13.01.2026 inviata per pec in pari data , assunta al ns. prot. con n. 3265 del 14.01.2026, il CAA FENAPI srl trasmetteva nota di riscontro, motivando la nota di contestazione;

VISTA la nota prot. n. 020-020-generale - 2026 del 19.01.2026, trasmessa con PEC del 21.01.2026, acquisita al ns. protocollo con n. 2025/0007498 del 21.01.2026, con cui il CAA FENAPI Srl ha richiesto la chiusura della sede operativa Marsala (TP) sita in Via Grotta del Toro n. 74;

PRESO ATTO delle motivazioni riportate nella nota sopra citata;

RITENUTO per quanto sopra descritto, di potere procedere alla disabilitazione della predetta sede operativa del CAA FENAPI s.r.l.;

A TERMINI delle vigenti disposizioni.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa si autorizza la disabilitazione della sotto indicata sede operativa del CAA FENAPI s.r.l., con sede legale a FIUMEDINISI (ME) in Via Roma , 13:

CAA	REGIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	RESPONSABILE SEDE
FENAPI Srl	SICILIA	MARSALA	TP	VIA GROTTA DEL TORO, 74	ZUPPARDO SALVATORE

Restano confermate le condizioni e le prescrizioni previste dai provvedimento di abilitazione del CAA e dalla vigente normativa.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. SICILIA nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi competenti e sarà pubblicato sul sito internet (www.regione.sicilia.it) della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall'art. 98 della L.r. 7 Maggio 2015 n.9.

Palermo 02/02/2026

IL DIRIGENTE GENERALE
Fulvio Bellomo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)

IL DIRIGENTE DELL'AREA 5

Giuseppe Collura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)